

**AL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**Ricorso ex articolo 14 ter L. 27-1-2012, n. 3**  
**(Liquidazione dei Beni)**

**\*\*\*\*\***

Il ricorrente sig. CORNETTI PAOLO, codice fiscale CRNPLA82M17D150X, nato a Cremona (CR) il 23.07.2020 e residente in Quinzano d'Oglio (BS), Via De Amicis 14, rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al presente atto dall'Avv. SILVIA BONOMETTI, c.f. BNMSLV77R53G149T presso il cui studio in Brescia, C.da Della Mansione 2 è elettivamente domiciliato (si indica il seguente indirizzo pec per comunicazioni: [avvsilviabonometti@brescia.pecavvocati.it](mailto:avvsilviabonometti@brescia.pecavvocati.it))

**Premesso che**

- Il ricorrente versa in stato di crisi da sovraindebitamento come individuata dalla Legge n. 3/2012, non essendo in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti utilizzando il proprio patrimonio prontamente liquidabile;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012, non essendo, tra l'altro, imprenditore commerciale ed attualmente svolge l'attività di lavoratore subordinato;
- nei cinque anni anteriori alla data della presente non ha fatto ricorso ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012 e non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori,
- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;
- il ricorrente ha presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati Brescia al fine dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 14-ter della Legge 3/2012;
- in data 24 luglio 2020 l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati Brescia ha nominato Gestore l'Avv. Stefano Formenti (C.F. FRMSFN85T13B157F), con studio in Brescia, Via Aurelio Saffi n. 13;



- il ricorrente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;
- il nominato gestore della crisi ha prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali ed ha provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
  - 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
  - 2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
  - 3) il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;
  - 4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda;
- il ricorrente percepisce un reddito annuo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi pari a circa € 22.100,00 corrispondenti a tredici mensilità di stipendio di € 1700,00 cadauna.
- Il sig. Cornetti, come da allegata autodichiarazione, stima in € 1.550,00 il fabbisogno mensile (e dunque in € 18.600,00 annui) necessario al mantenimento di sé e della propria famiglia composta dalla figlia di anni 2 e dalla moglie, quest'ultima attualmente disoccupata e priva di redditi.
- Il ricorrente intende mettere a disposizione della procedura tutti i propri beni attuali e futuri, in particolare la parte di stipendio che eccede la somma di € 1.550,00 mensile, impegnandosi a versare mensilmente la somma di € 150,00 e una volta all'anno la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento; in tal modo, ipotizzando di mantenere costante il proprio reddito per tutta la durata della procedura, i prossimi,
- Lo stipendio del ricorrente risulta attualmente falcidiato da una cessione del quinto e da un pignoramento presso terzi; al fine di assicurare la *par condicio creditorum*, e dovendosi ritenere applicabile analogicamente l'art. 44 l. 267/1942 si ritiene che contestualmente all'apertura della procedura il Tribunale possa ordinare la sospensione dei versamenti a favore del creditore cessionario del quinto e del creditore pignoratizio;
- Per ogni altro bene mobile, dovendosi ritenere che le spese di procedura siano superiori al presumibile realizzo, si chiede che vengano esclusi dalla liquidazione, soprattutto per quanto riguarda l'autovettura utilizzata dal debitore per recarsi al lavoro.

Rinviando per ogni altro aspetto integralmente al contenuto della relazione dell'OCC,

**CHIEDE**



la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dall'avv. Stefano Formenti, già nominato, con provvedimento del 24.07.2020, Gestore della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che non possano essere proseguiti i versamenti da parte del datore di lavoro a favore dei creditori cessionari e pignoranti di quota di stipendio;
- stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda di liquidazione e del decreto di apertura;
- ordini la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- fissi in € 1.550,00 mensili il limite di quanto occorre al mantenimento dell'istante e della sua famiglia;
- disponga l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura del debitore e degli altri beni mobili di modico valore per i quali è presumibile che il prezzo realizzabile sarà insufficiente a soddisfare le spese di procedura;

Per una migliore soddisfazione dei propri creditori l'istante si impegna a versare alla procedura:

a) mensilmente la somma di Euro 150,00, da pagarsi entro la fine di ogni mese;

b) annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c. 2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e pertanto:

- A) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute.
- B) inventario dei beni;
- C) ultime tre certificazioni uniche dei redditi percepiti relative ai periodi d'imposta dal 2019 al 2021 (allegato D);
- D) certificato di stato di famiglia e residenza (allegato E);
- E) elenco spese correnti necessarie, per la propria quota parte, al sostentamento dell'istante e della propria famiglia, quantificate in Euro 1550,00 mensili (allegato F);
- F) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi Avv. Stefano Formenti e relativi allegati.

Con osservanza,

Brescia, li 2.09.21



*Avv. SILVIA BONOMETTI*  
*Contrada della Mansione n. 2 – 25122 – BRESCIA*  
*Tel./Fax: 030 4197661*  
*avvocato@silviabonometti.it*  
*avvsilviabonometti@brescia.pecavvocati.it*

Avv. Silvia Bonometti

